



*Struttura didattica territoriale del Distretto della Corte d'Appello di Venezia*

*La legge n. 238 del 2016 e la tutela penale e civile della produzione vinicola in Italia*

***I segni del territorio:  
DO, IG, zone vocate,  
menzioni geografiche  
e sottozone nel TU del Vino***

**DUILIO CORTASSA**

# Legge 12 dicembre 2016, n. 238

## TU del Vino

---

### DISCIPLINA ORGANICA DELLA COLTIVAZIONE DELLA VITE E DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEL VINO

#### ART. 1

##### PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE

IL VINO, PRODOTTO DELLA VITE, LA VITE E I TERRITORI VITICOLI, QUALI FRUTTO DEL LAVORO, DELL'INSIEME DELLE COMPETENZE, DELLE CONOSCENZE, DELLE PRATICHE E DELLE TRADIZIONI, COSTITUISCONO UN **PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE DA TUTELARE E VALORIZZARE** NEGLI ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ SOCIALE, ECONOMICA, PRODUTTIVA, AMBIENTALE E CULTURALE.

#### ART. 2

##### AMBITO DI APPLICAZIONE

LA PRESENTE LEGGE RECA LE NORME NAZIONALI PER LA PRODUZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE, LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, LE MENZIONI TRADIZIONALI, L'ETICHETTATURA E LA PRESENTAZIONE, LA GESTIONE, I CONTROLLI E IL SISTEMA SANZIONATORIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI DI CUI AI REGOLAMENTI (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 DICEMBRE 2013, E N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 DICEMBRE 2013 NONCHÉ' AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1149 DELLA COMMISSIONE, DEL 15 APRILE 2016, E AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1150 DELLA COMMISSIONE DEL 15 APRILE 2016.

# Legge 12 dicembre 2016, n. 238

## TU del Vino

### THE AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

ACCORDO GATT, MARRAKECH, 1994, URUGUAY ROUND. NON È PIÙ IN DISCUSSIONE CHE QUANTO ATTIENE ALLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E AI NOMI GEOGRAFICI RIENTRI NELLA PIÙ AMPIA SFERA DEL DIRITTO INDUSTRIALE.

CAPO II C.P.I. ESISTENZA, AMBITO E ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

PRIMA SEZIONE → MARCHI, SECONDA → INDICAZIONI GEOGRAFICHE.

AI SENSI QUINDI DELLE NORME IN MATERIA DI DIRITTO INDUSTRIALE SONO PROTETTE LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE CHE IDENTIFICANO UN **PAESE**, UNA **REGIONE** O UNA **LOCALITÀ**, QUANDO SIANO ADOTTATE PER DESIGNARE UN PRODOTTO CHE NE È ORIGINARIO E LE CUI **QUALITÀ**, **REPUTAZIONE** O **CARATTERISTICHE** SONO DOVUTE ESCLUSIVAMENTE O ESSENZIALMENTE ALL'AMBIENTE GEOGRAFICO D'ORIGINE, COMPRESIVO DEI FATTORI NATURALI, UMANI E DI TRADIZIONE.

# *Legge 12 dicembre 2016, n. 238*

## *TU del Vino*

DISCIPLINA ORGANICA DELLA COLTIVAZIONE DELLA VITE E  
DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEL VINO

IL C.P.I. ELENCA NEL CONCETTO DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ANCHE LE DO E LE IG.

LA LEGGE 238/2016 HA INDIVIDUATO REQUISITI ULTERIORI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE:

LA DOCG È RISERVATA AI VINI GIÀ RICONOSCIUTI DOC DA ALMENO 7 ANNI

LA DOC È RISERVATA AI VINI PROVENIENTI DA ZONE GIÀ RICONOSCIUTE DA ALMENO 5 ANNI

LA IGT È RISERVATA AI VINI PROVENIENTI DALLA RISPETTIVA ZONA VITICOLA A CONDIZIONE CHE LA RICHIESTA SIA RAPPRESENTATIVA DI ALMENO IL 20% DEI VITICOLTORI INTERESSATI E DI ALMENO IL 20 PER CENTO DELLA SUPERFICIE TOTALE DEI VIGNETI

## ***DENOMINAZIONE DI ORIGINE***

---

IL LEGISLATORE NAZIONALE AVEVA TRADIZIONALMENTE INDIVIDUATO NELLA NORMATIVA INTERNA LE DEFINIZIONI DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE E DI INDICAZIONE GEOGRAFICA. L'ARTICOLO 1 DELLA **LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164**, CHE SOSTITUIVA I **DPR 12 LUGLIO 1963, N. 930** E **24 MAGGIO 1967, N. 506**, PREVEDEVA GIÀ AL PRIMO ARTICOLO LE DUE DEFINIZIONI, RISERVATE AI MOSTI E AI VINI.

**ART. 1 , CO. 1, D.Lgs. 61/2010; ART. 34 REG. CE N. 479/2008:** NOME DI UNA REGIONE, DI UN LUOGO DETERMINATO O, IN CASI ECCEZIONALI, DI UN PAESE, CHE SERVE A DESIGNARE UN PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE ORIGINARIO DI TALE LUOGO, LA CUI QUALITÀ O LE CUI CARATTERISTICHE SONO DOVUTE ESSENZIALMENTE O ESCLUSIVAMENTE ALL'AMBIENTE GEOGRAFICO, INCLUSI I FATTORI NATURALI E UMANI, E LA CUI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE ED ELABORAZIONE AVVENGANO IN TALE ZONA GEOGRAFICA

## **DENOMINAZIONE DI ORIGINE**

---

**ART. 3 , CO. 1, E 2, D.Lgs. 61/2010):** 1. LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA (DOP) CON RIGUARDO AI PRODOTTI DI CUI AL PRESENTE DECRETO, SI CLASSIFICANO IN:

- A) DENOMINAZIONI DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA (DOCG);
- B) DENOMINAZIONI DI ORIGINE CONTROLLATA (DOC).

2. LE DOCG E LE DOC SONO LE MENZIONI SPECIFICHE TRADIZIONALI UTILIZZATE DALL'ITALIA PER DESIGNARE I PRODOTTI VITIVINICOLI DOP, COME REGOLAMENTATI DALLA COMUNITÀ EUROPEA.

**ART. 26 , LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238:** CON L'APPROVAZIONE DEL TU, LA DEFINIZIONE DI DOP E DI IGP NON È PIÙ CONTENUTA NELLA NORMA INTERNA, MA È SOLO PREVISTA PER RIMANDO ALLA NORMA EUROPEA.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LA DEFINIZIONE DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE E QUELLA DI INDICAZIONE GEOGRAFICA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI SONO QUELLE STABILITE DALL'ARTICOLO 93 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013

## DENOMINAZIONE DI ORIGINE

---

**ART. 93 REG. UE N. 1308/2013:** NOME DI UNA REGIONE, DI UN LUOGO DETERMINATO O, IN CASI ECCEZIONALI E DEBITAMENTE GIUSTIFICATI, DI UN PAESE CHE SERVE A DESIGNARE UN PRODOTTO VITIVINICOLO, CONFORME AI SEGUENTI REQUISITI: I) LA QUALITÀ E LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO SONO DOVUTE ESSENZIALMENTE O ESCLUSIVAMENTE A UN PARTICOLARE AMBIENTE GEOGRAFICO E AI SUOI FATTORI NATURALI E UMANI; II) LE UVE DA CUI È OTTENUTO IL PRODOTTO PROVENGONO ESCLUSIVAMENTE DA TALE ZONA GEOGRAFICA; III) LA PRODUZIONE AVVIENE IN DETTA ZONA GEOGRAFICA E IV) IL PRODOTTO È OTTENUTO DA VARIETÀ DI VITI APPARTENENTI ALLA SPECIE *VITIS VINIFERA*;

**ART. 3 , LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238:** C) CON LE SIGLE «DOP» E «IGP» SI INTENDONO LE ESPRESSIONI «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA» E «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA», ANCHE AL PLURALE, COME PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 PER I PRODOTTI VITIVINICOLI; D) CON LE SIGLE «DOCG» E «DOC» SI INTENDONO LE MENZIONI SPECIFICHE TRADIZIONALI «DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA» E «DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA» UTILIZZATE DALL'ITALIA PER I PRODOTTI VITIVINICOLI A DOP; E) CON LA SIGLA «DO» SI INTENDONO IN MANIERA UNITARIA LE SIGLE «DOCG» E «DOC»; F) CON LA SIGLA «IGT» SI INTENDE LA MENZIONE SPECIFICA TRADIZIONALE «INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA» UTILIZZATA DALL'ITALIA PER I PRODOTTI VITIVINICOLI A IGP; CON LA SIGLA «IG» SI INTENDE L'ESPRESSIONE «INDICAZIONE GEOGRAFICA», COMPRESIVA DELLE SIGLE IGT E IGP

# Requisiti:

- LA QUALITÀ E LE CARATTERISTICHE DEL VINO DEVONO DERIVARE ESSENZIALMENTE O ESCLUSIVAMENTE DAL PARTICOLARE AMBIENTE GEOGRAFICO E DAI SUOI FATTORI NATURALI E UMANI
- LE UVE DA CUI È OTTENUTO DEVONO PROVENIRE ESCLUSIVAMENTE DA TALE ZONA GEOGRAFICA
- LA SUA PRODUZIONE DEVE AVVENIRE IN DETTA ZONA
- DEVE ESSERE OTTENUTO DA VARIETÀ DI VITI APPARTENENTI ALLA SPECIE *VITIS VINIFERA*



## **INDICAZIONE GEOGRAFICA**

(ART. 93 REG. UE N. 1308/2013)

---

L'INDICAZIONE CHE SI RIFERISCE A UNA REGIONE, A UN LUOGO DETERMINATO O, IN CASI ECCEZIONALI E DEBITAMENTE GIUSTIFICATI, A UN PAESE, CHE SERVE A DESIGNARE UN PRODOTTO VITIVINICOLO, CONFORME AI SEGUENTI REQUISITI: I) POSSIEDE QUALITÀ, NOTORIETÀ O ALTRE PECULIARITÀ ATTRIBUIBILI A TALE ORIGINE GEOGRAFICA; II) LE UVE DA CUI È OTTENUTO PROVENGONO PER ALMENO L'85 % ESCLUSIVAMENTE DA TALE ZONA GEOGRAFICA; III) LA PRODUZIONE AVVIENE IN DETTA ZONA GEOGRAFICA E IV) È OTTENUTO DA VARIETÀ DI VITI APPARTENENTI ALLA SPECIE *VITIS VINIFERA* O DA UN INCROCIO TRA LA SPECIE *VITIS VINIFERA* E ALTRE SPECIE DEL GENERE *VITIS*.

# Requisiti:

L' UVA DEVE POSSEDERE QUALITÀ, NOTORIETÀ O ALTRE PECULIARITÀ PROPRIE DI TALE ORIGINE GEOGRAFICA

LE UVE DA CUI È OTTENUTO DEVONO PROVENIRE PER ALMENO L'85%, ESCLUSIVAMENTE DA TALE ZONA GEOGRAFICA

LA SUA PRODUZIONE DEVE AVVENIRE IN DETTA ZONA GEOGRAFICA

IL VINO DEVE ESSERE OTTENUTO DA VARIETÀ DI VITI APPARTENENTI ALLA SPECIE *VITIS VINIFERA* O DA UN INCROCIO TRA LA SPECIE *VITIS VINIFERA* E ALTRE SPECIE DEL GENERE *VITIS*.

*Un segno può essere percepito come formula promozionale,  
come indicazione di provenienza geografica oppure  
come indicazione dell'origine commerciale dei prodotti*

UN SEGNO QUALE "LA MILLA DE ORO", CHE FA RIFERIMENTO ALLA CARATTERISTICA DI UN PRODOTTO O DI UN SERVIZIO CONSISTENTE NELLA POSSIBILITÀ DI REPERIRE IN ABBONDANZA, IN UNO STESSO LUOGO, UN PRODOTTO O SERVIZIO SIFFATTO DI VALORE E QUALITÀ ELEVATI, NON PUÒ COSTITUIRE UN'INDICAZIONE DI PROVENIENZA GEOGRAFICA, DATO CHE TALE SEGNO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA UN NOME CHE INDICA UN LUOGO GEOGRAFICO AFFINCHÉ LO SPAZIO FISICO, AL QUALE È ASSOCIATA UNA FORTE CONCENTRAZIONE DI UN PRODOTTO O SERVIZIO DI VALORE E QUALITÀ ELEVATI, POSSA ESSERE IDENTIFICATO.

ECJ, SENTENZA 6 LUGLIO 2017 (CAUSA C-139/16)

*Un segno può essere percepito come formula promozionale,  
come indicazione di provenienza geografica oppure  
come indicazione dell'origine commerciale dei prodotti*

LA **CONNOTAZIONE ELOGIATIVA** DI UN MARCHIO DENOMINATIVO NON ESCLUDE CHE QUEST'ULTIMO SIA COMUNQUE IDONEO A GARANTIRE AI CONSUMATORI **LA PROVENIENZA DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI DA ESSO DESIGNATI**. PERTANTO, UN MARCHIO SIFFATTO PUÒ ESSERE CONTEMPORANEAMENTE PERCEPITO DAL PUBBLICO DI RIFERIMENTO COME UNA FORMULA PROMOZIONALE E COME UN'INDICAZIONE DELL'ORIGINE COMMERCIALE DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI.

NE CONSEGUE CHE IL SEGNO «**LA MILLA DE ORO**», DA UNA PARTE, INDICA UNA ZONA GEOGRAFICA CHE VARIA IN FUNZIONE DEL NOME DEL LUOGO GEOGRAFICO CHE L'ACCOMPAGNA E, DALL'ALTRA, SI RIFERISCE A UN CERTO LIVELLO QUALITATIVO DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI, CHE VARIANO IN FUNZIONE DEL NOME DEL LUOGO GEOGRAFICO AL QUALE DETTO SEGNO È ASSOCIATO.

CONSEGUENTEMENTE, TALE SEGNO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA UN NOME CHE INDICA UN DETERMINATO LUOGO GEOGRAFICO AFFINCHÉ POSSA ESSERE IDENTIFICATA LA PROVENIENZA GEOGRAFICA DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI INTERESSATI, ESSENDO QUESTI ULTIMI CARATTERIZZATI DAL FATTO CHE TALI PRODOTTI E SERVIZI, DI VALORE E QUALITÀ ELEVATI, SONO ABBONDANTEMENTE REPERIBILI IN TALE SPAZIO FISICO DETERMINATO.

ECJ, SENTENZA 6 LUGLIO 2017 (CAUSA C-139/16)

## *Indicazione geografica - Illecite indicazioni suscettibili di fornire al pubblico falsi suggerimenti sulla provenienza del prodotto*

RON DE CUBA NON È UNA DENOMINAZIONE REGISTRATA IN UE

HAVANA CLUB E PERNOD S.P.A., ESPORTATRICE-DISTRIBUTTRICE DEL RUM “HAVANA CLUB”, AVEVANO CHIAMATO IN GIUDIZIO 1872 HOLDINGS VOF E VELIER S.P.A., ESPORTATRICE E DISTRIBUTTRICE DEL RUM MATUSALEM .

IL TRIBUNALE DI MILANO HA APPLICATO L’ART. 29 CPI NONOSTANTE IL RUM SIA UN **PRODOTTO DI DENOMINAZIONE GENERICA**, NON SOGGETTO ALLA TUTELA PREVISTA PER LE IG (CFR. ARTT. 29 E 30 CPI) E HA CONSIDERATO PROVATO L’INGANNO AL CONSUMATORE.

HAVANA CLUB E PERNOD SONO I SUCCESSORI DELLA **DISTILLERIA HAVANA CLUB** FONDATA NEL 1878 DALLA FAMIGLIA ARECHABALA E PERTANTO IN QUESTO CASO NON È INGANNEVOLE L’USO DELLA DIDASCALIA “**FUNDADA EN 1878**”.

CORTE D’APPELLO DI MILANO, SENTENZA 18 GIUGNO 2015 (R.G. 4285/2012)

## *Indicazione geografica - Illecite indicazioni suscettibili di fornire al pubblico falsi suggerimenti sulla provenienza del prodotto*

**RON DE CUBA** NON È UNA DENOMINAZIONE REGISTRATA IN UE

IL RUM È UN PRODOTTO LE CUI QUALITÀ O LE CUI CARATTERISTICHE NON SONO DOVUTE ESSENZIALMENTE O ESCLUSIVAMENTE AD UN PARTICOLARE AMBIENTE GEOGRAFICO, È UNA BEVANDA SPIRITOSA PRODOTTA NON SOLO A CUBA MA ANCHE IN ALTRI PAESI COME AD ESEMPIO SPAGNA, PORTOGALLO E FRANCIA.

VICEVERSA, LA **PROVENIENZA GEOGRAFICA DEL RUM PUÒ INCIDERE SULLA SUA REPUTAZIONE**. TANT'È CHE CONFRONTANDO L'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO CE N. 110/2008 EMERGE CHE, AI FINI DI TUTELARE LA REPUTAZIONE DEL RUM, SONO STATE REGISTRATE INDICAZIONI GEOGRAFICHE ESTRANEE A CUBA (RON DE MÀLAGA - SPAGNA E RHUM DE LA MARTINIQUE - FRANCIA).

“**RON DE CUBA**” È ASTRATTAMENTE TUTELABILE COME INDICAZIONE GEOGRAFICA.

ALLO STESSO TEMPO, IL REGOLAMENTO CE N. 110/2008 PREVEDE QUALE ULTERIORE CONDIZIONE PER ACCEDERE ALLA TUTELA DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA LA PREVIA REGISTRAZIONE. QUEST'ULTIMA PERMETTE, INFATTI, DI UNIFORMARE LA DISCIPLINA A LIVELLO EUROPEO RENDENDO LE CONDIZIONI DI CONCORRENZA UGUALI TRA I PRODUTTORI DI BEVANDE SPIRITOSE CHE BENEFICIANO DI SIFFATTE DICITURE E GARANTENDO L'INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE E DEI CONSUMATORI.

L'UTILIZZAZIONE CONCRETA DA PARTE SIA DI 1872 HOLDINGS V.O.F. SIA DI PERNOD S.P.A. DEL TERMINE CUBA, NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DELL'ART. 30 CPI, (**CORTE D'APPELLO DI MILANO, SENTENZA 18 GIUGNO 2015 - R.G. 4285/2012**)

# *È lecito indicare come “Cuba Rhum” un liquore al cacao con rhum proveniente dai Caraibi?*

## CACAO CUBA RHUM

QUANDO LA IG  
SUGGERISCE,  
O NON  
SUGGERISCE,

LA PROVENIENZA  
DEL PRODOTTO

LE QUALITÀ DEL RUM  
NON SONO DOVUTE  
ESSENZIALMENTE O  
ESCLUSIVAMENTE AD  
UN PARTICOLARE  
AMBIENTE  
GEOGRAFICO

IL RUM PUÒ ESSERE  
PRODOTTO NON  
SOLO A CUBA MA  
ANCHE IN ALTRI  
PAESI (SPAGNA,  
PORTOGALLO E  
FRANCIA)

LA PROVENIENZA DEL  
RUM PUÒ INCIDERE  
SULLA SUA  
REPUTAZIONE.

UN CONSUMATORE  
MEDIAMENTE  
AVVEDUTO RITIENE CHE  
IL CIOCCOLATINO  
“CUBA” VENCHI SIA  
PRODOTTO A CUBA, O  
COMUNQUE CON RUM  
PROVENIENTE DA  
CUBA?

*Quando la IG suggerisce, o non suggerisce,  
la provenienza del prodotto*

E' DI CUBA O DI CUNEO?





## *Fino a che punto può essere protetta l'indicazione geografica*

LA **SCOTCH WHISKY ASSOCIATION** RITIENE CHE L'ARTICOLO 16, LETTERE DA A) A C), DEL REGOLAMENTO N. 110/2008, CHE PROTEGGE LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE REGistrate NELL'ALLEGATO III A TALE REGOLAMENTO, TRA CUI LO «**SCOTCH WHISKY**», PROTEGGA NON SOLO CONTRO L'USO DI UNA SIMILE INDICAZIONE, MA ANCHE CONTRO QUALUNQUE MENZIONE CHE SUGGERISCA L'ORIGINE GEOGRAFICA DI TALE INDICAZIONE.

LA DENOMINAZIONE «**GLEN**» DEL WHISKY “**GLEN BUCHENBACH**”, PRODOTTO DALLA **DISTILLERIA WALDHORN**, BERGLEN, NELLA VALLE DI BUCHENBACH, UTILIZZATA IN SCOZIA AL POSTO DEL TERMINE «VALLEY» E, IN PARTICOLARE, COME ELEMENTO DEL MARCHIO NEI NOMI DEI WHISKY SCOZZESI, SUSCITEREBBE NELLA MENTE DEL PUBBLICO DI RIFERIMENTO UN'ASSOCIAZIONE CON LA SCOZIA E LO **SCOTCH WHISKY** NONOSTANTE L'AGGIUNTA DI ALTRE INDICAZIONI SULL'ETICHETTA, LE QUALI PRECISANO L'ORIGINE TEDESCA DEL PRODOTTO.

(CORTE DI GIUSTIZIA 7 GIUGNO 2018 - CAUSA C-44/17)

## *Glen Buchenbach evoca lo Scotch Whisky?*

➡ È ILLECITO SOLO L'IMPIEGO, DA PARTE DEL SEGNO CONTROVERSO, DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA REGISTRATA IN **MODO IDENTICO**, O QUANTOMENO **FORTEMENTE SIMILE**, DA UN PUNTO DI VISTA FONETICO E/O VISIVO.

➡ PER ACCERTARE L'ESISTENZA DI UN'«**EVOCAZIONE**» DI UN'IG REGISTRATA, SPETTA AL GIUDICE DEL RINVIO VALUTARE SE IL CONSUMATORE EUROPEO MEDIO, NORMALMENTE INFORMATO E RAGIONEVOLMENTE ATTENTO E AVVEDUTO, IN PRESENZA DELLA DENOMINAZIONE CONTROVERSA SIA INDOTTO AD AVERE **DIRETTAMENTE IN MENTE**, COME IMMAGINE DI RIFERIMENTO, LA MERCE CHE BENEFICIA DELL'IG PROTETTA. NELL'AMBITO DI TALE VALUTAZIONE DETTO GIUDICE, IN MANCANZA, IN PRIMO LUOGO, DI UNA SIMILARITÀ FONETICA E/O VISIVA DELLA DENOMINAZIONE CONTROVERSA CON L'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA E, IN SECONDO LUOGO, DI UN'INCORPORAZIONE PARZIALE DI TALE INDICAZIONE IN TALE DENOMINAZIONE, DEVE TENER CONTO, SE DEL CASO, DELLA SOMIGLIANZA CONCETTUALE FRA DETTA DENOMINAZIONE E DETTA INDICAZIONE.

(CORTE DI GIUSTIZIA 7 GIUGNO 2018 - CAUSA C-44/17)

## *Produzione nella zona* (ART. 93 REG. UE N. 1308/2013)

---

LA PRODUZIONE COMPRENDA TUTTE LE OPERAZIONI ESEGUITE, DALLA VENDEMMIA DELL'UVA FINO AL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI VINIFICAZIONE, ESCLUSI I PROCESSI SUCCESSIVI ALLA PRODUZIONE.

L'OCM VINO, ALL'ARTICOLO 34, POI DIVENTATO ARTICOLO 118-TER DEL REGOLAMENTO UNICO OCM, TRASFUSO INFINE NELL'ARTICOLO 93 DEL REGOLAMENTO (UE) 1308/2013, LEGA LA DO AL NOME DI UNA REGIONE, DI UN LUOGO DETERMINATO O, IN CASI ECCEZIONALI, DI UN PAESE CHE SERVE A DESIGNARE UN VINO;

LE QUALITÀ DI UN VINO A DO DEVONO ESSERE DOVUTE ESSENZIALMENTE O ESCLUSIVAMENTE AD UN PARTICOLARE AMBIENTE GEOGRAFICO ED AI SUOI FATTORI NATURALI E UMANI.

## *Invece un vino a I.G.*

---

UN VINO A IGP, INVECE, DOVRÀ POSSEDERE QUALITÀ, NOTORIETÀ O ALTRE CARATTERISTICHE SPECIFICHE ATTRIBUIBILI A TALE ORIGINE GEOGRAFICA;

IN ENTRAMBI I CASI LA PRODUZIONE DEVE AVVENIRE NEL LUOGO MA, COME SI VEDE, UN LINGUAGGIO CON PROFONDE SFUMATURE DI DIVERSITÀ

## *La protezione per una DO o per una IG* (ART. 35, I C., LETT. F) LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238)

### OTTENERE LA PROTEZIONE PER UNA DO O PER UNA IG?

 INDICARE GLI ELEMENTI CHE EVIDENZIANO TALE LEGAME, CIOÈ LE RAGIONI PER CUI LE QUALITÀ DI QUEL VINO SONO DOVUTE ESSENZIALMENTE O ESCLUSIVAMENTE AD UN PARTICOLARE AMBIENTE GEOGRAFICO ED AI SUOI FATTORI NATURALI E UMANI.

GLI ELEMENTI CHE EVIDENZIANO QUEL LEGAME SPIEGANO IN CHE MISURA LE CARATTERISTICHE DELLA ZONA GEOGRAFICA LIMITATA INCIDONO SUL PRODOTTO FINITO

IL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA **LEGGE 164/1992** INTENDEVA PER DOCG E DOC I NOMI GEOGRAFICI E LE QUALIFICAZIONI GEOGRAFICHE DELLE CORRISPONDENTI ZONE DI PRODUZIONE, USATI PER DESIGNARE I VINI, LE CUI CARATTERISTICHE DIPENDONO DALLE CONDIZIONI NATURALI, CORRELATE ALLA VOCAZIONE VITIVINICOLA. L'OCM VINO PREVEDEVA ALL'ARTICOLO 35, SECONDO COMMA, LETTERA D), CHE FOSSE DELIMITATA LA RELATIVA ZONA GEOGRAFICA

# *La zona di produzione delle uve*

(ART. 35, LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238).

DELIMITAZIONE DELLA ZONA  
DI PRODUZIONE

**DISCIPLINARI DI  
PRODUZIONE DEI  
VINI A DOP E IGP**

ELEMENTI CHE EVIDENZIANO  
IL LEGAME DEL PRODOTTO A  
DOP O IGP CON IL  
TERRITORIO

LE QUALITÀ E LE  
CARATTERISTICHE DEL  
PRODOTTO DOVUTE  
**ESSENZIALMENTE O**  
**ESCLUSIVAMENTE** A QUEL  
PARTICOLARE AMBIENTE  
GEOGRAFICO E AI SUOI  
FATTORI NATURALI E UMANI

ARTICOLI 93 E 94  
REG. CE  
1308/2013

## *La zona di imbottigliamento*

(ART. 35, LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238).



## *Toponimo o Sottozona*

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

ART. 4, C. 3, NELL'AMBITO DI UNA ZONA DI PRODUZIONE POSSONO SUSSISTERE AREE PIÙ RISTRETTE, DENOMINATE **SOTTOZONE**, AVENTI SPECIFICHE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O TRADIZIONALMENTE NOTE, DESIGNATE CON SPECIFICO NOME GEOGRAFICO O STORICOGEOGRAFICO, ANCHE CON RILEVANZA AMMINISTRATIVA, PURCHÉ ESPRESSAMENTE PREVISTE E PIÙ **RIGIDAMENTE DISCIPLINATE** NEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E PURCHÉ VENGANO ASSOCIATE ALLA RELATIVA DENOMINAZIONE DI ORIGINE. LE SOTTOZONE DELLE DOC POSSONO ESSERE PROMOSSE A DOCG SEPARATAMENTE O CONGIUNTAMENTE ALLA DOC PRINCIPALE.

ART. 7, C. 7, LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE NOMI CORRISPONDENTI A FRAZIONI O COMUNI O ZONE AMMINISTRATIVAMENTE DEFINITE O SOTTOZONE, LOCALIZZATI ALL'INTERNO DELLA ZONA DI PRODUZIONE DEI VINI DOCG o DOC, È CONSENTITA PER LE PRODUZIONI CLASSIFICATE NELLE DOCG o DOC, A CONDIZIONE CHE SIA ESPRESSAMENTE PREVISTA UNA **LISTA POSITIVA** NEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE E DEVE AVVENIRE NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI E DELLE MODALITÀ STABILITE CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.



## *La sottozona*

(ART. 4 , C. 2 E 5, D.LGS. 61/2010)

SOLTANTO LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE POSSONO PREVEDERE AL LORO INTERNO L'INDICAZIONE DI ZONE ESPRESSAMENTE DELIMITATE, COMUNEMENTE DENOMINATE SOTTOZONE, CHE DEVONO AVERE PECULIARITÀ AMBIENTALI O TRADIZIONALMENTE NOTE, ESSERE DESIGNATE CON UNO SPECIFICO NOME GEOGRAFICO, STORICO-GEOGRAFICO O AMMINISTRATIVO, DEVONO ESSERE ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE ED ESSERE PIÙ RIGIDAMENTE DISCIPLINATE.

LE ZONE ESPRESSAMENTE DELIMITATE E LE SOTTOZONE DELLE DOC POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE COME DOC AUTONOME, ... E POSSONO ESSERE PROMOSSE A DOCG SEPARATAMENTE O CONGIUNTAMENTE ALLA DOC PRINCIPALE.

## *Il nome geografico*

(ART. 4 , C. 4, D.LGS. 61/2010)

LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE NOMI GEOGRAFICI CORRISPONDENTI A FRAZIONI O COMUNI O ZONE AMMINISTRATIVE DEFINITE, LOCALIZZATE ALL'INTERNO DELLA ZONA DI PRODUZIONE DEI VINI DOCG E DOC, È CONSENTITA SOLO PER TALI PRODUZIONI, A CONDIZIONE CHE SIA ESPRESSAMENTE PREVISTA UNA LISTA POSITIVA DEI CITATI NOMI GEOGRAFICI AGGIUNTIVI NEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DI CUI TRATTASI ED IL PRODOTTO COSÌ RIVENDICATO SIA VINIFICATO SEPARATAMENTE. TALE POSSIBILITÀ NON È AMMESSA NEI DISCIPLINARI CHE PREVEDONO UNA O PIÙ SOTTOZONE, FATTI SALVI I CASI PREVISTI DALLA PREESISTENTE NORMATIVA.

## *La sottozona*

(ART. 29, C. 2 E 5, , LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238)

SOLO LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE POSSONO PREVEDERE AL LORO INTERNO L'INDICAZIONE DI ZONE ESPRESSAMENTE DELIMITATE, COMUNEMENTE DENOMINATE SOTTOZONE, CHE DEVONO AVERE PECULIARITÀ AMBIENTALI O TRADIZIONALMENTE NOTE, ESSERE DESIGNATE CON UNO SPECIFICO NOME GEOGRAFICO, STORICO-GEOGRAFICO O AMMINISTRATIVO, ESSERE ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE ED ESSERE DISCIPLINATE PIÙ RIGIDAMENTE.

LE ZONE ESPRESSAMENTE DELIMITATE O SOTTOZONE DELLE DOC POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE COME DOC AUTONOME, ..., E POSSONO ESSERE PROMOSSE A DOCG SEPARATAMENTE O CONGIUNTAMENTE ALLA DOC PRINCIPALE.

## *L'unità geografica*

(ART. 29, C. 4, , LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238)

PER I VINI A DOP È CONSENTITO IL RIFERIMENTO A **UNITÀ GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE**, PIÙ PICCOLE DELLA ZONA DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE, LOCALIZZATE ALL'INTERNO DELLA STESSA ZONA DI PRODUZIONE ED ELENCAE IN UNA LISTA, A CONDIZIONE CHE IL PRODOTTO SIA **VINIFICATO SEPARATAMENTE** E APPOSITAMENTE RIVENDICATO NELLA DENUNCIA ANNUALE DI PRODUZIONE DELLE UVE PREVISTA DALL'ARTICOLO 37.


 DEVONO ESSERE ESPRESSAMENTE DELIMITATE

 POSSONO CORRISPONDERE A **COMUNI, FRAZIONI O ZONE AMMINISTRATIVE** OVVERO AD **AREE GEOGRAFICHE LOCALI** DEFINITE.

 LA LISTA DELLE UNITÀ GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE E LA RELATIVA DELIMITAZIONE DEVONO ESSERE INDICATE IN ALLEGATO AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE.

## *Le unità geografiche, o menzioni geografiche aggiuntive*

«**Barolo**» : LA DOCG DEI VINI «BAROLO» E «BAROLO» RISERVA PUÒ ESSERE SEGUITA DA UNA DELLE SEGUENTI «**MENZIONI GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE**», AMMINISTRATIVAMENTE DEFINITE NELL'ALLEGATO AL PRESENTE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: ALBARELLA, ALTENASSO O GARBLET SUÈ O GARBELLETTO SUPERIORE,...BRICCO ROCCHES, ...CANNUBI MUSCATEL O CANNUBI, ...**DEL COMUNE DI BAROLO, DEL COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO, ...ROCCHES DELL'ANNUNZIATA, ...**

 LE SUDDETTE MENZIONI GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE POSSONO ESSERE ACCOMPAGNATE DALLA MENZIONE «**VIGNA**» SEGUITA DAL RELATIVO TOPONIMO O NOME TRADIZIONALE... DETTA MENZIONE «**VIGNA**» DOVRÀ ESSERE INDICATA SOLTANTO SE UNITA AD UNA DELLE MENZIONI GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE DI CUI SOPRA

 ...È VIETATA L'AGGIUNTA DI QUALSIASI QUALIFICAZIONE DIVERSA DA QUELLE PREVISTE DAL PRESENTE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE, IVI COMPRESI GLI AGGETTIVI EXTRA, FINE, NATURALE, SCELTO, SELEZIONATO, VECCHIO E SIMILARI.

 .. È CONSENTITO L'USO DI INDICAZIONI CHE FACCIANO RIFERIMENTO A NOMI O RAGIONI SOCIALI O MARCHI PRIVATI, PURCHÉ NON SI CONFONDANO CON LE «**MENZIONI GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE**», FATTO SALVO IL RISPETTO DEI DIRITTI ACQUISITI, NON ABBIANO SIGNIFICATO LAUDATIVO E NON TRAGGANO IN INGANNO IL CONSUMATORE.

# Le unità geografiche, o menzioni geografiche aggiuntive



«Barolo»



## *Le unità geografiche, o menzioni geografiche aggiuntive*

«**Gavi o Cortese di Gavi**» : NELLA PRESENTAZIONE E DESIGNAZIONE DEI VINI A DOCG “GAVI” O “CORTESE DI GAVI” È VIETATA L’AGGIUNTA DI QUALSIASI QUALIFICAZIONE AGGIUNTIVA DIVERSA DA QUELLE PREVISTE DAL PRESENTE DISCIPLINARE, IVI COMPRESI GLI AGGETTIVI “EXTRA”, “FINE”, “SCELTO”, “SELEZIONATO”... E’ CONSENTITO L’USO DI INDICAZIONI CHE FACCIANO RIFERIMENTO A NOMI, RAGIONI SOCIALI, MARCHI PRIVATI NON AVENTI SIGNIFICATO LAUDATIVO E NON IDONEI A TRARRE IN INGANNO L’ACQUIRENTE.



PER LE TIPOLOGIE “TRANQUILLO”, “FRIZZANTE”, “SPUMANTE”, È CONSENTITO L’USO DI **INDICAZIONI GEOGRAFICHE E TOPONOMASTICHE AGGIUNTIVE CHE FACCIANO RIFERIMENTO AI COMUNI E ALLE FRAZIONI** RIPORTATI NELL’ALLEGATO AL PRESENTE DISCIPLINARE E ALLE **FATTORIE, ZONE E LOCALITÀ**, DALLE QUALI EFFETTIVAMENTE PROVENGONO LE UVE DA CUI I VINI SONO STATI OTTENUTI, PURCHÉ NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA.



L’INDICAZIONE **DEL COMUNE** DEVE FIGURARE IN ETICHETTA E NEGLI IMBALLAGGI AL DI SOTTO DELLA DICITURA “DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA”, RIPORTANDO ESCLUSIVAMENTE LA DICITURA “**DEL COMUNE DI ...**” EVENTUALMENTE SEGUITA DAL NOME DELLA FRAZIONE, PURCHÉ LE UVE PROVENGANO DAL TERRITORIO INDICATO.

## *Le unità geografiche, o menzioni geografiche aggiuntive*

### «Gavi o Cortese di Gavi»





## *Sottozona vs. Unità geografica*

LA **SOTTOZONA** È UNA ZONA ESPRESSAMENTE DELIMITATA, CON PECULIARITÀ AMBIENTALI O TRADIZIONALMENTE NOTE, DESIGNATA CON UNO SPECIFICO NOME GEOGRAFICO, STORICO-GEOGRAFICO O AMMINISTRATIVO, CHE

- È DISCIPLINATA PIÙ RIGIDAMENTE
- PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA COME DOC AUTONOMA
- PUÒ ESSERE PROMOSSA A DOCG SEPARATAMENTE ALLA DOC PRINCIPALE

L'**UNITÀ GEOGRAFICA**, PIÙ PICCOLA DELLA ZONA DI PRODUZIONE, È DELIMITATE E PUÒ CORRISPONDERE A COMUNI, FRAZIONI O ZONE AMMINISTRATIVE O AD AREE GEOGRAFICHE LOCALI DEFINITE.

- LISTA E DELIMITAZIONE DELLE UNITÀ GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE È INDICATA IN ALLEGATO
- IL PRODOTTO È VINIFICATO E RIVENDICATO NELLA DENUNCIA DELLE UVE

## Sottozone

«**Chianti**» LA DOCG «CHIANTI» È RISERVATA AI VINI «CHIANTI», ...CHE RISPONDONO ALLE CONDIZIONI ED AI REQUISITI STABILITI DAL PRESENTE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE: «**CHIANTI**» E «**CHIANTI SUPERIORE**» E LE **SEGUENTI SOTTOZONE**: «CHIANTI COLLI ARETINI», «CHIANTI COLLI FIORENTINI», «CHIANTI COLLI SENESI», «CHIANTI COLLINE PISANE», «CHIANTI MONTALBANO», «CHIANTI MONTESPertOLI» E «CHIANTI RUFINA».



**BASE AMPELOGRAFICA:** I VINI «CHIANTI» DEVONO ESSERE OTTENUTI DA UVE PRODOTTE NELLA ZONA DI PRODUZIONE...E PROVENIENTI DAI VIGNETI...: SANGIOVESE: DA 70 A 100%; ...PER IL VINO «CHIANTI» CON RIFERIMENTO ALLA SOTTOZONA «**COLLI SENESI**», LA COMPOSIZIONE AMPELOGRAFICA È...: SANGIOVESE: DA 75 A 100%;...



**ZONA DI PRODUZIONE DELLE UVE:** LA ZONA DI PRODUZIONE DELLA DOCG «CHIANTI» CORRISPONDE A QUELLA PREVISTA DAL D.P.R. 9 AGOSTO 1967 (...) E D.M. 31 LUGLIO 1932 (...), COSÌ COME INTEGRATA CON LA DELIMITAZIONE DELLA SOTTOZONA «MONTESPertOLI» DI CUI AL D.M. 8 SETTEMBRE 1997.

ZONA DI PRODUZIONE DEL MONTALBANO; ...ZONA DI PRODUZIONE DELLA RUFINA;...ZONA DI PRODUZIONE DEI COLLI FIORENTINI;...ZONA DI PRODUZIONE DEI COLLI SENESI;...ZONA DI PRODUZIONE DEI COLLI ARETINI;...ZONA DI PRODUZIONE DELLE COLLINE PISANE;...ZONA DI PRODUZIONE DI MONTESPertOLI

## la sottozona, l'unità geografica e la vigna

«**Chianti**» ... È VIETATA L'AGGIUNTA DI QUALSIASI QUALIFICAZIONE DIVERSA DA QUELLE PREVISTE NEL PRESENTE DISCIPLINARE IVI COMPRESI GLI AGGETTIVI «EXTRA», «FINE», «SCELTO», «SELEZIONATO», «VECCHIO» E SIMILI. È TUTTAVIA CONSENTITO L'USO DI INDICAZIONI CHE FACCIANO RIFERIMENTO A NOMI, RAGIONI SOCIALI, MARCHI PRIVATI, NON AVENTI SIGNIFICATO LAUDATIVO E NON IDONEI A TRARRE IN INGANNO IL CONSUMATORE.



È TUTTAVIA CONSENTITO, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI, L'USO DI INDICAZIONI CHE FACCIANO RIFERIMENTO A **COMUNI, FRAZIONI, AREE, ZONE** E **LOCALITÀ** COMPRESI NELLA ZONA DELIMITATA ...E DALLE QUALI EFFETTIVAMENTE PROVENGONO LE UVE DA CUI IL VINO COSÌ QUALIFICATO È STATO OTTENUTO.



NELLA DESIGNAZIONE DEI VINI A DOCG «**CHIANTI**», «**CHIANTI SUPERIORE**» E «**CHIANTI**» SEGUITO DAL RIFERIMENTO AD UNA DELLE SOTTOZONE PUÒ ESSERE UTILIZZATA LA MENZIONE “**VIGNA**” A CONDIZIONE CHE SIA SEGUITA DAL RELATIVO **TOPONIMO** O **NOME TRADIZIONALE**, CHE LA VINIFICAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEL VINO AVVENGANO IN RECIPIENTI SEPARATI E CHE TALE MENZIONE, SEGUITA DAL RELATIVO TOPONIMO O NOME TRADIZIONALE, VENGA RIPORTATA SIA NELLA DENUNCIA DELLE UVE, SIA NEI REGISTRI E NEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E CHE FIGURI NELL'APPOSITO ELENCO REGIONALE ....

## *Nel «Prosecco DOC» sottozone, ma non unità geografiche*

È VIETATA L'AGGIUNTA DI QUALSIASI QUALIFICAZIONE DIVERSA DA QUELLE PREVISTE DAL PRESENTE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE, IVI COMPRESI GLI AGGETTIVI «FINE», «SCELTO», «SELEZIONATO» E SIMILARI. È TUTTAVIA CONSENTITO IL RIFERIMENTO A NOMI, RAGIONI SOCIALI, MARCHI PRIVATI, NON AVENTI SIGNIFICATO LAUDATIVO E NON IDONEI A TRARRE IN INGANNO IL CONSUMATORE.



È CONSENTITO RIPORTARE IN ETICHETTA IL RIFERIMENTO A «**PROVINCIA DI TREVISO**»/«**PROVINCIA DI TRIESTE**» O PIÙ SEMPLICEMENTE «**TREVISO**»/«**TRIESTE**», QUALORA LA PARTITA DI VINO SIA COSTITUITA ESCLUSIVAMENTE DA UVE RACCOLTE DA VIGNETI UBICATI NELLA MEDESIMA PROVINCIA E LA ELABORAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO ABBIANO LUOGO SEMPRE NELLA STESSA PROVINCIA.



FATTO SALVO QUANTO PREVISTO ..., È VIETATO IL RIFERIMENTO ALLE **INDICAZIONI GEOGRAFICHE** O **TOPONOMASTICHE DI UNITÀ AMMINISTRATIVE** O **FRAZIONI, AREE, ZONE, LOCALITÀ**, DALLE QUALI PROVENGONO LE UVE.



LE MENZIONI FACOLTATIVE, ESCLUSI I MARCHI E NOMI AZIENDALI, POSSONO ESSERE RIPORTATI IN ETICHETTA SOLTANTO IN CARATTERI NON PIÙ GRANDI O EVIDENTI DI QUELLI UTILIZZATI PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA, FATTE SALVE LE NORME GENERALI PIÙ RESTRITTIVE.

## Sottozone/sottospecificazione del «Prosecco»

D.M. 17 LUGLIO 2009 - RICONOSCIMENTO DELLA DOC DEI VINI «PROSECCO»,

E DELLE DOCG DEI VINI «CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO» E «COLLI ASOLANI - PROSECCO» O «ASOLO - PROSECCO» PER LE RISPETTIVE SOTTOZONE



LE UVE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DEL VINO A DOC «PROSECCO» DEVONO ESSERE PRODOTTE NELLA ZONA CHE COMPRENDE LE PROVINCE DI: BELLUNO, GORIZIA, PADOVA, PORDENONE, TREVISO, TRIESTE, UDINE, VENEZIA E VICENZA.



LE ZONE DI PRODUZIONE DELLE UVE ATTE ALLA PRODUZIONE DEI VINI DELLA DOCG «CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO» E «COLLI ASOLANI - PROSECCO» O «ASOLO - PROSECCO», RICADENTI NELL'AMBITO DELLA ZONA DI PRODUZIONE DELLA DOC «PROSECCO», SONO DELIMITATE ...



DISCIPLINARE DOCG «CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO»,

ART. 3, C. 1, LETT. B): IL VINO SPUMANTE OTTENUTO DA UVE RACCOLTE NEL TERRITORIO DELLA FRAZIONE DI S. PIETRO DI BARBOZZA, DENOMINATO CARTIZZE, DEL COMUNE DI VALDOBBIADENE, HA DIRITTO ALLA SOTTOSPECIFICAZIONE «SUPERIORE DI CARTIZZE».

ART. 7, C. 1: NELL'ETICHETTATURA DELLA SOLA TIPOLOGIA SPUMANTE DOCG «CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO» PUÒ ESSERE OMESSO IL RIFERIMENTO ALLA DENOMINAZIONE «PROSECCO» ED ALLA MENZIONE «SUPERIORE».

ART. 7, C. 6: NELLA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEL VINO SPUMANTE È CONSENTITO FARE RIFERIMENTO A COMUNI O FRAZIONI ..., A CONDIZIONE CHE IL NOME DEL COMUNE O FRAZIONE IN CUI SONO STATE OTTENUTE LE UVE SIA ACCOMPAGNATO DALLA MENZIONE «RIVE» E CHE DETTI RIFERIMENTI SIANO RIPORTATI NELL'ALBO VIGNETI. IN ETICHETTATURA È OBBLIGATORIO INDICARE L'ANNO DI PRODUZIONE DELLE UVE.



DISCIPLINARE DOCG «COLLI ASOLANI - PROSECCO» O «ASOLO - PROSECCO»,

ART. 7, C. 1: NELL'ETICHETTATURA DELLA TIPOLOGIA SPUMANTE LA DENOMINAZIONE «COLLI ASOLANI - PROSECCO» O «ASOLO - PROSECCO» È ACCOMPAGNATA DALLA MENZIONE «SUPERIORE».

## Sottozone e Unità geografiche



## *Sottozona e Unità geografiche*

SIA LA **SOTTOZONA**, SIA L'**UNITÀ GEOGRAFICA**, SONO QUINDI PIÙ PICCOLE DELLA ZONA DI PRODUZIONE, MA LA SOTTOZONA DEVE AVERE **PECULIARITÀ AMBIENTALI** O TRADIZIONALMENTE NOTE CHE L'**UNITÀ GEOGRAFICA** NON DEVE AVERE.

NON È CHIARA LA DIFFERENZA TRA UNO SPECIFICO NOME GEOGRAFICO, STORICO-GEOGRAFICO O AMMINISTRATIVO, DA UN LATO E UN NOME CHE PUÒ CORRISPONDERE A COMUNI, FRAZIONI O ZONE AMMINISTRATIVE O AD AREE GEOGRAFICHE LOCALI DEFINITE, DALL'ALTRO.

LA SOTTOZONA È DISCIPLINATA PIÙ RIGIDAMENTE, MENTRE L'**UNITÀ GEOGRAFICA** NON POTRÀ MAI ESSERLO. INFATTI, SOLO LA SOTTOZONA POTRÀ ESSERE RICONOSCIUTE COME DOC AUTONOMA E POTRÀ ESSERE PROMOSSA A DOCG SEPARATAMENTE ALLA DOC PRINCIPALE

## *Sottozona vs. Unità geografica*

IL **CONSIGLIO DI STATO**, CON LA SENTENZA N. **4883/2013** DEL 3 OTTOBRE 2013, HA RICOSTRUITO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO CON RIGUARDO ALLA DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, DETTATA PRIMA DALLA LEGGE N. 164 DEL 1992 E, SUCCESSIVAMENTE, DALL'ORMAI ABROGATO D.LGS. N. 61 DEL 2010 ED HA CORRETTAMENTE STABILITO CHE I CONCETTI DI SOTTOZONA E DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE (*RECTIUS*, NOME GEOGRAFICO O, OGGI, UNITÀ GEOGRAFICA) DEVONO ESSERE TENUTI DISTINTI, IN QUANTO LE SOTTOZONE, OLTRE AD ESSERE CARATTERIZZATE DA DETERMINE PECULIARITÀ ED ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE, DEVONO ESSERE PIÙ RIGIDAMENTE DISCIPLINATE, MENTRE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NOMI GEOGRAFICI AGGIUNTIVI PER CONTRADDISTINGUERE I VINI DERIVANTI DA DETERMINE AREE DI PRODUZIONE ANCHE IN ASSENZA DI UNA PARTICOLARE E PIÙ RIGIDA REGOLAMENTAZIONE CONTENUTA NEL DISCIPLINARE.



## *Sottozona vs. Unità geografica*

L'UNITÀ GEOGRAFICA HA, QUINDI, LA FUNZIONE (PIÙ LIMITATA) DI INDICARE CON PIÙ ESATTEZZA IL **LUOGO DI PRODUZIONE** E CONSENTE UNA PIÙ PRECISA QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO.

ANCHE L'INDIVIDUAZIONE DI SOTTOZONE DETERMINA UNA PIÙ PRECISA INDICAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE, MA, A DIFFERENZA DELL'UNITÀ GEOGRAFICA, PER LE SOTTOZONE IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PREVEDE ANCHE UNA **DIVERSA MODALITÀ PRODUTTIVA** CHE DETERMINA (ANCHE PER QUESTO) UNA PIÙ PRECISA CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO.

## ***Sottozona vs. Unità geografica***

LE SU DELLA CASSAZIONE, CON LA SENTENZA N. 23395/2016 DEL 17 NOVEMBRE 2016, NELLA CAUSA RG 8796/2014, HANNO AFFERMATO CHE LA PREVISIONE DI UNA MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA, A DIFFERENZA DI UNA SOTTOZONA, NON È PREVISTA PER TUTELARE UN PARTICOLARE LEGAME DEL VINO AD UN DETERMINATO TERRITORIO AL PUNTO DI POTERE TRACCIARE DIFFERENZE QUALITATIVE E PRODUTTIVE TRA VINI DELLO STESSO TIPO CON DIVERSE MENZIONI, MA LA STESSA ASSOLVE LA FUNZIONE DI ULTERIORMENTE CONNOTARE IL (MEDESIMO) VINO, PRODOTTO NELLO STESSO MODO E SULL'UNICA AREA  
(*Riv. DIR. ALIMENTARE, XI, 1, GENNAIO-MARZO 2017*).

## *Sottozona vs. Unità geografica*



“INFATTI, I REQUISITI DELLA SOTTOZONA SONO (SIA CON LA LEGGE 164/1992, SIA CON IL D.LGS. 61/2010): 1) SPECIFICHE CARATTERISTICHE AMBIENTALI TRADIZIONALMENTE NOTE, 2) UNO SPECIFICO NOME GEOGRAFICO O STORICO-GEOGRAFICO, CON RILEVANZA AMMINISTRATIVA, 3) L'ESPRESSA PREVISIONE E INFINE 4) UNA DISCIPLINA PIÙ RIGIDA NEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE.

SPECIFICHE CARATTERISTICHE  
AMBIENTALI

TRADIZIONALE NOTORIETÀ

REGOLE MAGGIORMENTE RIGIDE  
DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

# *Nome geografico, regione, provincia*

(ART. 29, C.6 E ART. 44, C. 7, , LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238)

➔ LE DOCG E LE DOC POSSONO UTILIZZARE NELL'ETICHETTATURA UN **NOME GEOGRAFICO PIÙ AMPIO**, ANCHE DI **CARATTERE STORICO, TRADIZIONALE O AMMINISTRATIVO**, QUALORA SIA ESPRESSAMENTE PREVISTO NEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE E A CONDIZIONE CHE TALE NOME GEOGRAFICO PIÙ AMPIO SIA SEPARATO DAL NOME GEOGRAFICO DELLA DENOMINAZIONE E DELLE MENZIONI DOCG E DO.

➔ AL FINE DI INDICARE LA **COLLOCAZIONE TERRITORIALE DELL'AZIENDA VITIVINICOLA O DEI VIGNETI**, IL NOME DELLA REGIONE O DELLA PROVINCIA DELLA ZONA CHE È ALLA BASE DI ALTRA DENOMINAZIONE DI ORIGINE O INDICAZIONE GEOGRAFICA PUÒ FIGURARE NELL'ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO DI TALE ULTIMA DOP O IGP, ANCHE QUALORA DETTA REGIONE O PROVINCIA SIA RICONOSCIUTA COME DOP O IGP, A CONDIZIONE CHE TALE INDICAZIONE VERITIERA SIA NETTAMENTE SEPARATA DALLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE E RIPORTATA NELL'AMBITO DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA STORIA DEL VINO, ALLA PROVENIENZA DELLE UVE E ALLE CONDIZIONI TECNICHE DI ELABORAZIONE.



*Struttura didattica territoriale  
del Distretto della Corte d'Appello di Venezia*

*La legge n. 238 del 2016 e la tutela penale  
e civile della produzione vinicola in Italia*

*Duilio Cortassa*

